



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 7 aprile 2014

Prov. N. OS.DIR 14
Prot. N. 990
Anno 2014 Tit. 1 Cl. 1 Fasc. 39

Allegati: 1 (modello 3 bis – casellario giudiziale richiesta di certificato e acquisizione consenso)

Oggetto: Art. 25bis DPR 313\02. Certificato penale del casellario. Obbligo per i datori di lavoro. Modalità operative.

Il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - in vigore dal 6 aprile 2014 - all'art. 2, inserisce nel DPR 313\02 la previsione di cui all'articolo 25 bis "*Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*"

A partire da tale data, pertanto, **il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.**

Con circolare 3 aprile 2014 "*Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro*" il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale – del Ministero della Giustizia, è stato anticipato che, per rispondere ai principi del codice in materia di protezione dei dati personali, sono in corso interventi sul sistema informativo del casellario affinché sia fornito al datore di lavoro il certificato contenente le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis.

L'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia - il 3 aprile 2014, con "nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" e con " nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" - è intervenuto a chiarire la portata della norma. In particolare, l'obbligo di tale adempimento:

- sorge solo **in caso di instaurazione** di un rapporto di lavoro, allorchè una delle parti assume la qualità di "datore di lavoro";
- sorge solo se il datore di lavoro – può essere tale anche ente o in un'associazione che svolge attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - **si appresta a stipulare un nuovo contratto di lavoro;**
- non sorge se si tratta di collaborazioni non strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro;
- non sorge per i rapporti di lavoro già in essere;
- non grava su enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell'opera di volontari. In tal caso, infatti, l'attività non può essere ascritta a rapporto di lavoro.

L'Ufficio del Casellario centrale ha tempestivamente aggiornato il sistema consentendo il rilascio dei certificati ex art. 25-bis DPR n. 313\02, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori. Non dovrebbero verificarsi, pertanto, inconvenienti organizzativi.

In ogni caso,

- il **datore di lavoro pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio** può procedere all'impiego del lavoratore anche solo mediante acquisizione di dichiarazione del lavoratore, sostitutiva di certificazione circa l'assenza di condanne a suo carico *per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*
- il **datore di lavoro privato**, in attesa dell'acquisizione del certificato del casellario, puntualmente richiesto, può procedere all'assunzione in base a dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Dichiarazione che può essere fatta valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore della regolare formazione del rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso, vengono di seguito dettagliate le nuove **modalità operative per la richiesta del certificato ex art 25bis:**

- a) il certificato penale del casellario giudiziale (*ex art 25 bis DPR 313\02*) deve essere chiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro;
- b) la richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello 3 bis – casellario giudiziale (richiesta di certificato e acquisizione consenso) al quale va allegata fotocopia del documento di identità dello stesso datore di lavoro;
- c) il datore di lavoro deve acquisire il consenso dell'interessato, con compilazione da parte di quest'ultimo del modello predisposto e allegazione della fotocopia del proprio documento di identità;
- d) il certificato penale viene rilasciato in bollo (salvi i casi di esenzione previsti dal DPR 642/72, tab. all. B) e previa corresponsione dei diritti di cancelleria (salvi i casi di esenzione previsti). L'eventuale regime di esenzione va espressamente motivato e dichiarato. Pertanto, salvo i casi di esenzione, per ogni certificato va corrisposta:
 - una **marca da bollo** (attualmente dell'importo di € 16,00), da allegare alla richiesta (non da applicare in quanto va posta sul certificato che viene rilasciato);
 - una **marca per diritti di cancelleria** (attualmente dell'importo di € 3,54) da applicare sulla richiesta di certificato. Qualora il certificato è chiesto con urgenza, il valore della marca per diritti di cancelleria è raddoppiato (attualmente dell'importo di € 7,08).

Compatibilmente con il carico di lavoro e con la situazione di grave carenza dell'organico, i certificati vengono rilasciati dopo sette giorni liberi dal deposito della richiesta. Il certificato richiesto con urgenza, viene rilasciato dopo tre giorni liberi dal deposito della richiesta.

e) la **presentazione della richiesta e della documentazione** allegata, può avvenire

- personalmente dal datore di lavoro;
- tramite delegato. A tal fine, il datore di lavoro compila apposta delega, alla quale va allegata fotocopia del documento di identità del delegato.

direttamente al punto informativo del Palazzo di Giustizia - corso Canalgrande n. 77 - piano terra-androne principale dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

- a mezzo servizio postale (racc. A|R) e/o corriere a " Procura della Repubblica – Ufficio locale del casellario giudiziale – corso Canalgrande n. 81 – 41121 Modena".

Considerate le conseguenze in capo al datore di lavoro in caso di inottemperanza all'obbligo di cui all'art 25 bis cit., in caso di spedizione, per giurisprudenza consolidata, fa fede la

data di consegna dell'atto all'ufficio postale. In caso di consegna diretta, la segreteria rilascia attestazione di deposito con indicato il giorno del ritiro.

Non verranno prese in considerazione le istanze incomplete e prive degli allegati e delle marche necessarie

- f) la **restituzione del certificato** deve avvenire nel pieno rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali. A tal fine il certificato va posto in busta chiusa intestata al richiedente (datore di lavoro) con riportata la dicitura "RISERVATA PERSONALE". Busta che il richiedente (datore di lavoro) allega precompilata alla richiesta di certificato.

La consegna può avvenire:

- **direttamente e personalmente** da parte del datore di lavoro,
- **tramite delegato**, a tal fine, il datore di lavoro compila apposta delega, alla quale va allegata fotocopia del documento di identità del delegato.

Il ritiro avviene esclusivamente presso lo sportello dell'ufficio locale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica di Modena – corso Canalgrande n. 81 – piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (nei soli periodi in cui è prevista l'apertura pomeridiana).

La consegna del certificato viene fatta solo al richiedente o al delegato, previa esibizione del documento di identità.

- a **mezzo servizio postale** solo nel caso in cui alla richiesta sia stata allegata busta affrancata, indirizzata e con la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

Il certificato non verrà restituito a mezzo servizio postale se il nominativo del destinatario è diverso da quello del richiedente il certificato.

Si allegano a tal fine modulo per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato.

Il Dirigente Amministrativo
dott. ssa Lugiina Signoretti

